Risposte ai quesiti aggiornate al 08/08/2018:

QUESITO N. 1

In riferimento alla procedura in oggetto si pone il seguente quesito:

Si chiede a codesta Amministrazione di chiarire cosa si intenda con la frase "anche in termini di sola strumentalità" presente nel sub criterio di valutazione 1.4 indicato a pag. 39 del Disciplinare.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Il sub criterio di valutazione 1.4 indicato a pag. 39 del Disciplinare, inerente i requisiti di PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA riguarda il "grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi svolti rispetto alla categoria in gara. Con la dicitura "anche in termini di sola strumentalità", ci si vuole riferire anche alle attività funzionali ai medesimi servizi pertinenti e omogenei con la categoria di gara.

QUESITO N. 2

I concorrenti che hanno già eseguito una polizza fidejussoria con l'importo a base di gara precedente, devono necessariamente procedere con una nuova polizza fidejussoria?

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Si, I concorrenti che hanno già eseguito una polizza fidejussoria con l'importo a base di gara precedente, devono necessariamente procedere con una nuova polizza fidejussoria adeguata al nuovo importo a base di gara.

QUESITO N. 3

I concorrenti che hanno già eseguito il PassOE, devono eseguirlo nuovamente?

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

I concorrenti che hanno già eseguito il PassOE prima della modifica dell'importo a base d'asta (da € 146.489,23 a € 175.502,269) devono eseguirlo nuovamente.

Inoltre, così come riportato nel punto 12 del Disciplinare di Gara aggiornato, i concorrenti, effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 20,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1300 del 20 dicembre 2017e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.